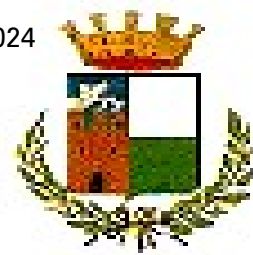




Firmato digitalmente da:
SECCHIERO SANDRO
Firmato il 17/11/2021 15:50
Seriale Certificato: 148974
Valido dal 15/02/2021 al 15/02/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DEI REVISORI

AI SENSI DELL'ART. 239 DEL D. LGS. N. 267/2000 E SUCC. MOD.

Verbale n. 1 del 16 Novembre 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 16 del mese di Novembre ore 15,15 , si è riunito in **audioconferenza** il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone sottoscritte, nominate con la procedura prevista dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 2012 n. 23 con provvedimento del Consiglio Comunale n. 65 del 28.10.2021 composto da :

- Dott. Secchiero Sandro, Presidente,
- Dott. Mascolo Antonio, componente,
- Dott. Basso Corrado, componente,

Il Collegio,

esaminata

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 04 Novembre 2021, avente ad oggetto: “**APPROVAZIONE MODIFICHE ALLE TABELLE DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE E ALLE TARIFFE GIORNALIERE ALLEGATE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI**”;

considerata

rilevato

- Che l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) dispone che *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”*;
- che l'art. 1, comma 847 della Legge 160/2019, prevede che *“Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.”*;
- che l'art. 1 comma 837 della Legge 160/2019 dispone che *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”*;

- il Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2021;
- che la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 6/DF de 28 Luglio 2021, ad oggetto *“Canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020) – Criteri per l’applicazione della tariffa di base giornaliera – Frazionamento a ore – Quesito”*, ha previsto che *“al fine di procedere al corretto calcolo della tariffe in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore”*;
- che l'Ente ha ritenuto opportuno modificare i coefficienti e le tariffe, adeguandole per l'anno 2022 al metodo di calcolo indicato del MEF e rapportando il tutto alle ventiquattro ore, tengono conto, inoltre nella redazione delle tariffe di quanto previsto dall'art 9 del citato Regolamento il quel prevede che *“Per le occupazioni ricadenti nella prima categoria, la tariffa viene applicata nella misura intera del 100%, per le occupazioni ricadenti nella seconda categoria si applicano le tariffe di canone nella misura del 85% ,per le occupazioni ricadenti nella terza categoria si applicano le tariffe di canone nella misura del 70%.”*;
- che conseguentemente sono stati modificati gli allegati B e C del Regolamento succitato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26/02/2021;
- che suddette modifiche agli allegati al Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati avranno effetto dal 01° gennaio 2022, mantenendo invariato quanto previsto dal Regolamento e nell'allegato A *“Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati. Classificazione delle strade in categorie”*;
- che alla proposta di Delibera di Consiglio Comunale è allegata la seguente documentazione facente parte integrante e sostanziale:

* Allegato B – Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche tipologie ed attività esercitate dai titolari di concessioni destinate a mercati;

* Allegato C – Determinazione delle tariffe giornaliere del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati;

- richiamati gli articoli 151 e 174 del D.Lgs 267/2000 secondo i quali gli Enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario ed i suoli allegati entro la data del 31 dicembre di ogni anno;

preso atto

del parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente, Dirigente Nicoletta Cittadin, favorevole;

del parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa Nicoletta Cittadin, favorevole;

esprime

il proprio parere **favorevole** alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 04/11/2021 di approvazione del “Approvazione modifiche alle tabelle dei coefficienti di valutazione e alla tariffe giornaliere allegati al Regolamento Comunale per la disciplina del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati”.

Il Collegio dei Revisori

(Documento firmato digitalmente)

Secchiero Sandro

Mascolo Antonio

Basso Corrado
